

Bruxelles, 20 febbraio 2015
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2013/0119 (COD)

6345/15
ADD 1

LIMITE

JUSTCIV 27
FREMP 28
CODEC 215

NOTA

| | |
|----------------|--|
| Origine: | presidenza |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti |
| n. doc. prec.: | 6206/15 JUSTCIV 22 FREMP 21 CODEC 186 |
| n. doc. Comm.: | 9037/13 JUSTCIV 108 FREMP 70 CODEC 952 + ADD 1 (en) + ADD 2 |
| Oggetto: | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012(prima lettura) - Orientamento generale parziale (sulle disposizioni) |

1. Si allega per le delegazioni il testo della proposta in oggetto che la presidenza propone a titolo di compromesso in vista dell'adozione di un orientamento generale parziale da parte del Consiglio "Giustizia e affari interni" nella sessione del 12 e 13 marzo 2015.
2. L'orientamento generale parziale contiene in particolare le seguenti disposizioni: Articolo 1, paragrafi 1 e 1bis, articolo 2, articolo 3, articolo 4, articolo 5, articolo 8, articolo 8bis, articolo 9, articolo 10, articolo 16, articolo 17, articolo 18, articolo 19, articolo 20, articolo 20bis, articolo 20x, paragrafo 1, lettere b) e c), articolo 20x, paragrafi 2 e 3 nonché articolo 21.
3. L'orientamento generale parziale non include l'articolo 1, paragrafo 2, il capo II bis, l'articolo 20x, lettera a), l'articolo 20 ter, l'articolo 22, nonché i considerando e gli allegati del regolamento proposto.
4. Le modifiche rispetto al testo della proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** e le soppressioni con [...].

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che promuove la libera circolazione di cittadini [...] semplificando [...] i requisiti per la
presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento
(UE) n. 1024/2012**

Capo I

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

*Articolo 1
Oggetto^{1 2}*

1. Il presente regolamento prevede **un sistema di esenzione** dalla legalizzazione o formalità analoghe e una semplificazione di altre formalità [...] in relazione **a taluni** documenti pubblici rilasciati^{3 4} dalle autorità [...] di uno Stato membro **che devono essere** presentati alle autorità di un altro Stato membro.

¹ Cfr. nuovo considerando proposto nel quadro dell'articolo 4, nota in calce 2.

² Si dovrebbe aggiungere un considerando formulato sulla seguente falsariga:

"La convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri ha introdotto un sistema di circolazione semplificata dei documenti pubblici rilasciati da altre parti contraenti di detta convenzione.

Secondo il principio della fiducia reciproca e per favorire la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione, il presente regolamento istituisce un sistema di ulteriore semplificazione della circolazione dei documenti pubblici tra gli Stati membri, mediante la soppressione dell'obbligo dell'apostille. Il presente regolamento va considerato uno strumento autonomo e separato rispetto alla convenzione dell'Aia del 1961.

Il presente regolamento non impedisce alle persone di poter continuare a beneficiare, se lo desiderano, di altri sistemi che prevedono l'esenzione dei documenti pubblici dalla legalizzazione o formalità analoghe nelle relazioni tra gli Stati membri."

³ Il termine "rilasciati" deve intendersi come riferito a situazioni in cui un documento pubblico è *emanato* da un'autorità o da un funzionario appartenente ad una delle giurisdizioni di uno Stato membro, è *stato apposto*, sotto forma di dichiarazione ufficiale, su documenti firmati da persone a titolo privato, è *stato registrato* come strumento autentico in uno Stato membro o è *stato redatto* in uno Stato membro o da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro.

⁴ Il termine "issued" dovrebbe essere tradotto in francese "émis".

1bis. Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento non impedisce a una persona di utilizzare altri sistemi applicabili in uno Stato membro sulla legalizzazione o formalità analoghe.

2. Esso istituisce altresì moduli standard multilingue [...] **rilasciati su richiesta di una persona come supporto per la traduzione e allegati ai documenti pubblici nazionali** relativi alla nascita, al decesso, al matrimonio e all'unione registrata¹. [...].²

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai [...] documenti pubblici^{3 4 5 6} **rilasciati dalle autorità di uno Stato membro, in base alla propria legislazione nazionale**, che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro e **il cui obiettivo principale è accertare uno dei seguenti fatti:**

- a) nascita;
- b) decesso;
- c) nome⁷;
- d) matrimonio, **compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile**⁸;

¹ Cfr. nota in calce n. 4 relativa all'articolo 2.

² L'articolo 1, paragrafo 2, non fa parte dell'orientamento generale parziale che il Consiglio "Giustizia e affari interni" è invitato ad approvare nella sessione del 12 e 13 marzo 2015 e sarà oggetto di un ulteriore esame a livello tecnico alla luce delle discussioni in corso sui moduli standard multilingue. L'articolo 1, paragrafo 2 viene qui presentato solo al fine di dare una visione di insieme dell'oggetto dell'articolo 1.

³ Si preciserà in un considerando che il presente regolamento riguarda anche i documenti pubblici rilasciati in formato elettronico. Tuttavia, ogni Stato membro decide in base alla propria legislazione nazionale come/se possano essere presentati documenti in formato elettronico.

⁴ Si propone che un elenco indicativo di documenti pubblici nazionali contemplati dal presente regolamento sia messo a disposizione del pubblico, sotto la responsabilità degli Stati membri, attraverso il portale della giustizia elettronica. A tal fine, gli Stati membri saranno invitati a comunicare le pertinenti informazioni alla Commissione in vista della pubblicazione. (Cfr. anche il nuovo articolo 20x, paragrafo 1, lettera b).)

⁵ Si preciserà in un considerando separato che il rilascio di tali documenti riguarda documenti esistenti negli Stati membri ai sensi della legislazione di questi e del diritto internazionale privato.

⁶ Un considerando preciserà che il presente regolamento non riguarda le carte d'identità o i passaporti.

⁷ Si preciserà in un considerando che la lettera c) riguarda anche il cambio di nome.

⁸ Il termine "stato civile" si riferisce alla condizione di un individuo: coniugato, separato o non coniugato, stato che include celibe/nubile, divorziato o vedovo.

- d1) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio;**^{1 2}
- d2) unione registrata, compresa la capacità di contrarre un'unione registrata e lo stato di unione registrata;**
- d3) scioglimento o annullamento di un'unione registrata;**
- e) filiazione;^{3 4 5 6}
- f) adozione^{7 8};
- g) **domicilio e/o** residenza⁹;
- h) [...] cittadinanza¹⁰.
- [...]

2. Il presente regolamento non si applica:

- a) ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un paese terzo¹¹, o**
- b) alle copie autenticate di tali documenti, realizzate dall'autorità di uno Stato membro.**

¹ Si dovrebbe aggiungere un considerando per precisare che, in materia di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione del regolamento "Bruxelles II bis".

² Si dovrebbe aggiungere un considerando per precisare che il riconoscimento delle sentenze di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio che rientrano nel campo di applicazione del regolamento "Bruxelles II bis" è disciplinato dalle disposizioni del regolamento "Bruxelles II bis".

³ Si dovrebbe indicare in un considerando che questo concetto non riguarda la responsabilità genitoriale ai sensi del regolamento "Bruxelles II bis".

⁴ A quanto risulta, in molti Stati membri non esiste un atto di stato civile specifico al riguardo; ad esempio un documento pertinente potrebbe essere anche una sentenza di un giudice o un atto notarile.

⁵ Si dovrebbe aggiungere un considerando per precisare che il termine "filiazione" designa il rapporto giuridico tra un minore e i suoi genitori.

⁶ Le traduzioni del termine "filiazione", presentate dalle delegazioni nella riunione del gruppo del 18 febbraio 2015 saranno trasmesse all'Unità di coordinamento linguistico in vista di includerle nelle pertinenti versioni linguistiche del testo.

⁷ Si dovrebbe indicare in un considerando che il concetto di adozione non riguarda le relazioni di cui agli articoli 15 e 16 della convenzione dell'Aia del 1993 sull'adozione internazionale, né il consenso di cui all'articolo 17 di detta convenzione.

⁸ A quanto risulta, in molti Stati membri non esiste un atto di stato civile specifico al riguardo; ad esempio un documento pertinente potrebbe essere anche una sentenza di un giudice o un atto notarile.

⁹ Questa lettera copre tutti i documenti conformi alla legislazione nazionale che certificano l'indirizzo di una persona. Ciò significa, ad esempio, che il concetto di domicilio ha effetti giuridici diversi nel Regno Unito/Irlanda rispetto ad altri Stati membri.

¹⁰ Si preciserà in un considerando che tale termine va inteso alla luce dei concetti esistenti nello Stato membro interessato.

¹¹ Si potrebbe precisare in un considerando che il presente regolamento non si applica ai documenti pubblici rilasciati dalle autorità di un paese terzo anche se tali documenti sono già stati accettati dalle autorità di uno Stato membro.

3. Il presente regolamento non si applica al riconoscimento **in uno Stato membro degli effetti giuridici relativi al** contenuto dei documenti pubblici¹ [...] ² rilasciati dalle autorità di **un** altro Stato membro [...].

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- 1) "documenti pubblici"^{3 4} [...]:
- i) i documenti emanati da un'autorità o da un funzionario appartenente ad una delle giurisdizioni di uno Stato membro, ivi compresi quelli emanati dal Pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario ('huissier de justice');**
 - ii) i documenti amministrativi⁵;**

¹ Si potrebbe precisare in un considerando che gli effetti giuridici relativi al contenuto dei documenti pubblici nazionali in un altro Stato membro non sono disciplinati dal presente regolamento.

² Il riferimento a moduli standard multilingue è stato soppresso alla luce delle linee orientative approvate dal Consiglio GAI, in base alle quali tali moduli non hanno valore legale (cfr. articolo 6 ter, paragrafo 2).

³ Il presente punto è stato ripreso dalla convenzione dell'Aia del 1961 (articolo 1), riguardante le sentenze e altre decisioni giudiziarie e il concetto di atti notarili.

⁴ Il dibattito ha finora mostrato prassi molto diverse negli Stati membri riguardo ai tipi di documenti pubblici disponibili e che lo stesso fatto può essere stabilito mediante un atto notarile in uno Stato membro e una decisione giudiziaria in un altro Stato membro. In conformità del principio dell'uguaglianza dei cittadini e al fine di non privare i cittadini di taluni Stati membri dei benefici del presente regolamento, sembra altamente auspicabile che il concetto di "documenti pubblici" includa anche le sentenze e altre decisioni giudiziarie.

⁵ Nota: nei documenti amministrativi rientrano anche i certificati e gli estratti.

- iii) **gli atti notarili;**¹
 - iv) **le dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, visti per la data certa e autenticazioni di firme, apposte su una scrittura privata;**
 - v) **documenti redatti in veste ufficiale da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro che agiscono nel territorio di qualsiasi Stato, ove tali documenti debbano essere [...] presentati sul territorio di un altro Stato membro o [...] agli agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro che agiscono nel territorio di un paese terzo.**
- 2) "autorità", un'autorità pubblica di uno Stato membro o un'entità **che agisce a titolo ufficiale ed è autorizzata [...]** ai sensi della legislazione nazionale a rilasciare o ricevere un documento pubblico disciplinato dal presente regolamento **o la copia autenticata;**
- 3) "legalizzazione", la procedura formale per certificare l'autenticità della firma di un pubblico ufficiale, la veste nella quale ha agito il firmatario del documento e, ove opportuno, l'identità del bollo o del timbro che reca;
- 4) "formalità analoga", l'aggiunta del certificato previsto dalla convenzione dell'Aia del 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri;

¹ La presidenza vorrebbe invitare gli Stati membri ad accettare, in uno spirito di compromesso, la definizione di "documenti pubblici" figurante all'articolo 3, punto 1, da i) a iv), tenendo conto che questo concetto è tratto dalla convenzione dell'Aia del 1961 (articolo 1) e che tale convenzione è applicata da molti anni dagli Stati membri. Questi ultimi hanno pertanto maturato molta esperienza pratica nell'applicazione di tale convenzione. La presidenza invita inoltre gli Stati membri a considerare il fatto che qualsiasi modifica del punto iii) (cioè sostituzione del termine "atti notarili" con "atti pubblici") potrebbe compromettere la logica intrinseca della nozione di "documenti pubblici" stabilita dalla convenzione dell'Aia del 1961. La presidenza vorrebbe inoltre cogliere quest'opportunità per attirare l'attenzione sul fatto che, in base a detta convenzione, la nozione di "documenti amministrativi", conformemente alla convenzione dell'Aia del 1961, comprende anche documenti/atti redatti da un'autorità pubblica o da un'altra autorità a tal fine autorizzata in uno Stato membro.

- 5) "altre formalità", [...] copie autenticate e traduzioni certificate di documenti pubblici;
- 6) "autorità centrale", l'autorità/**le autorità** che è/**sono** stata/e designata/e, in conformità dell'articolo 9, dagli Stati membri a esercitare funzioni relative all'applicazione del presente regolamento;
- 7) "**copia autenticata**", **una copia di un documento pubblico originale rilasciato da un'autorità di uno Stato membro, firmata e certificata come riproduzione esatta e completa del documento pubblico originale da un'autorità dello Stato membro che ha inizialmente rilasciato il documento pubblico originale ed è autorizzata dalla legislazione nazionale a tal fine.**¹

Capo II

Esenzione dalla legalizzazione e semplificazione delle [...] formalità relative alle copie autenticate [...]

Articolo 4

Esenzione dalla legalizzazione e formalità analoghe

1. I documenti pubblici [...] **disciplinati dal presente regolamento e le loro copie autenticate**² sono esenti da ogni forma di legalizzazione [...] e formalità analoghe.³
2. **[Spostato all'articolo 1, paragrafo 1 bis)]**

¹ Un considerando preciserà che il presente regolamento non riguarda le copie delle copie autenticate.

² All'articolo 4 si è aggiunto un riferimento a "copie autenticate" perché, in determinate situazioni, può anche essere rilasciata un'apostille su una copia autenticata di un documento pubblico.

³ Per quanto riguarda il rilascio dell'apostille, si propone di aggiungere un nuovo considerando per indicare che il presente regolamento prevede un'ulteriore semplificazione nella circolazione di documenti pubblici tra gli Stati membri rispetto ai meccanismi di legalizzazione e apostille. Tuttavia, anche se le autorità nazionali degli Stati membri potrebbero non richiedere la legalizzazione o un'apostille quando una persona presenta un documento pubblico rilasciato in un altro Stato membro, il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di rilasciare un'apostille quando una persona sceglie di richiederla. Il presente regolamento non dovrebbe inoltre impedire a una persona di continuare a utilizzare in uno Stato membro un'apostille rilasciata in un altro Stato membro. Ciò implica che, su richiesta dell'interessato, si potrebbe ancora impiegare la convenzione dell'Aia del 1961 nelle relazioni tra gli Stati membri. Qualora una persona richieda un'apostille su un documento pubblico disciplinato dal presente regolamento, le autorità nazionali di rilascio dovrebbero informarla che il sistema istituito dal presente regolamento non richiede una verifica ex ante dell'autenticità e che non è più necessaria un'apostille se il documento è destinato a essere presentato in un altro Stato membro.

Articolo 5

*Copie autenticate e originali di documenti pubblici*¹

1. [...] **Laddove uno Stato membro prescriva la** presentazione dell'originale di un documento pubblico [...] rilasciato dalle autorità di [...] **un altro Stato membro, le autorità [...] dello [...] Stato membro in cui è presentato il documento pubblico** non richiedono la presentazione contestuale [...] della copia autenticata.

[...]

2. **Qualora uno Stato membro autorizzi la presentazione di una copia autenticata, le autorità di tale Stato membro accettano una copia autenticata²prodotta in un altro Stato membro.**

Capo II bis

[...] Traduzioni e moduli standard multilingue

(...)]³

¹ Si propone di mettere a disposizione del pubblico un elenco indicativo dei tipi di autorità abilitate dal diritto nazionale a produrre copie autenticate, nonché una breve descrizione della normativa nazionale applicabile al rilascio delle copie autenticate e delle caratteristiche specifiche di tali copie autenticate, sotto la responsabilità degli Stati membri, attraverso il portale della giustizia elettronica. A tal fine si inviteranno gli Stati membri a comunicare alla Commissione le pertinenti informazioni in vista della pubblicazione. (Cfr. anche il nuovo articolo 20x, paragrafo 1, lettera c.)

² Cfr. la nuova definizione del termine "copia autenticata" di cui all'articolo 3, punto 7.

³ Le disposizioni del capo II bis non fanno parte dell'orientamento generale parziale che il Consiglio "Giustizia e affari interni" è invitato ad approvare nella sessione del 12 e 13 marzo 2015 e saranno oggetto di un ulteriore esame a livello tecnico.

Capo III

Richieste di informazioni e cooperazione amministrativa

Articolo 8¹

Sistema di informazione del mercato interno

Ai fini dell'articolo **8 bis**, dell'articolo **10** e dell'articolo **20**, paragrafi **1** e **1 bis**, è utilizzato il sistema di informazione del mercato interno ("**IMI**") istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012.²

Articolo 8 bis

Richiesta di informazioni in caso di ragionevole dubbio³

1. Se le autorità di uno Stato membro in cui è presentato un documento pubblico o la sua copia autenticata [...] hanno un ragionevole dubbio circa la loro autenticità [...], **esse dovrebbero procedere nel seguente modo per fugare tale dubbio:**
 - a) **verificare i modelli dei documenti disponibili nel repertorio dell'IMI di cui all'articolo 20;**
 - b) **se un dubbio persiste⁴**, presentare eventualmente una richiesta di informazioni **tramite l'IMI⁵**:

¹ Si indicherà in un considerando che le autorità degli Stati membri collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'attuazione del presente regolamento e in particolare dell'articolo 8 bis.

² Si dovrebbe aggiungere un considerando per indicare che, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza e protezione dei dati nel contesto dell'applicazione del presente regolamento e prevenire le frodi, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per:

- (i) garantire la sicurezza dei documenti pubblici e la riservatezza del loro contenuto trattato nel quadro dell'IMI, nonché meccanismi sicuri di trasmissione elettronica di tali documenti mediante l'IMI; e
- (ii) consentire la raccolta, il trattamento e l'utilizzazione dei documenti pubblici e dei dati personali scambiati per finalità conformi a quelle per le quali sono stati inizialmente trasmessi.

³ Il sistema dovrebbe essere flessibile.

⁴ Per esempio, nel caso in cui non siano disponibili modelli.

⁵ Si indicherà in un considerando che le autorità centrali comunicano tramite l'IMI. I casi nazionali sono trattati a livello interno secondo le procedure nazionali.

- i) all'autorità [...] **che ha rilasciato il documento pubblico [...] e/o, in caso, all'autorità che ha prodotto la copia autenticata; o**
- ii) **tramite l'autorità centrale competente.**

2. Il ragionevole dubbio di cui al paragrafo 1 può riguardare, in particolare:

- a) l'autenticità della firma,
- b) la veste nella quale ha agito il firmatario del documento,
- c) l'identità del bollo o del timbro,
- d) **segni di un'eventuale falsificazione o manomissione del documento.**

3. Le richieste di informazioni specificano le motivazioni su cui si fondano [...].

4. Le richieste di informazioni **presentate in conformità del presente articolo** sono corredate di una copia [...] del documento pubblico cui si riferiscono o della sua copia autenticata, **trasmessa per via elettronica tramite l'IMI**. Le richieste e le eventuali risposte non sono soggette a imposte, diritti o tasse¹.

¹ Si preciserà in un considerando che le richieste di informazioni riguardano solo le autorità degli Stati membri.

5. Le autorità rispondono a tali richieste quanto prima possibile e in ogni caso **entro [...] 5 giorni lavorativi o 10 giorni lavorativi¹ qualora la richiesta sia trattata dall'autorità centrale².**

In casi eccezionali, se non è possibile rispettare tali termini, l'autorità ricevente e l'autorità richiedente convengono una proroga del termine^{3, 4 5}

6. Se [...] l'autenticità del documento pubblico o della sua copia autenticata non è confermata [...], l'autorità richiedente non è obbligata [...] a **trattarli^{6 7}.**

¹ I termini sono calcolati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini. L'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 dispone che "I giorni lavorativi da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche o i sabati."

² Occorre precisare in un considerando dovrebbe che ciò include i casi in cui le autorità interpellate non sono ancora registrate nell'IMI.

³ La soluzione che comporta scadenze convenute tra diverse autorità è comunemente impiegata dalle autorità degli Stati membri nell'ambito di altri strumenti previsti dall'IMI. Nella pratica questa soluzione funziona senza problemi.

⁴ Si indicherà in un considerando che spetta alle autorità nazionali degli Stati membri determinare il modo per fugare il dubbio sull'autenticità in caso di mancata risposta.

⁵ Si dovrebbe aggiungere un considerando per indicare che, ove necessario, si può richiedere al coordinatore IMI o all'autorità centrale di fornire assistenza nell'individuazione di una soluzione alle difficoltà che le autorità nazionali potrebbero incontrare nell'utilizzo dell'IMI, anche nei casi in cui non è data alcuna risposta o quando non è possibile giungere a un accordo su una determinata proroga della scadenza.

⁶ Si indicherà in un considerando che i casi in cui non viene ricevuta una risposta tramite l'IMI sono da considerarsi eccezionali. Si potrebbe indicare in un considerando che qualora non possa essere confermata l'autenticità di un documento pubblico i cittadini possono avvalersi di qualsiasi mezzo disponibile per provare l'autenticità di un determinato documento. Si potrebbe altresì indicare in un considerando che in tal caso le autorità degli Stati membri possono avvalersi di qualsiasi mezzo disponibile per verificare l'autenticità di un documento presentato.

⁷ Il presente regolamento non disciplina le questioni relative alla responsabilità delle autorità degli Stati membri. Il sistema IMI è neutrale sul piano della responsabilità.

Articolo 9
Designazione delle autorità centrali

1. Ai fini del presente regolamento ciascuno Stato membro designa almeno un'autorità centrale.
2. Lo Stato membro che abbia nominato più di un'autorità centrale indica quella a cui può essere trasmessa ogni comunicazione ai fini dell'inoltro all'autorità [...] competente di detto Stato.
- [3. *Cfr. articolo 20.*]

Articolo 10¹
Funzioni delle autorità centrali

Le autorità centrali, **in particolare**, forniscono assistenza per le richieste di informazioni di cui all'articolo **8 bis**² e [...]:

- a) trasmettono, [...]ricevono **e, ove del caso, rispondono** a tali richieste;
- b) comunicano [...] le informazioni**necessarie** per rispondere a tali richieste.

[...]

Articolo 10 bis

[cfr. articolo 20 bis]

[Capo IV
[...]

¹ Nota informativa: si sottolinea che le autorità centrali esercitano le loro funzioni tramite il sistema IMI.

² Si indicherà in un considerando che, tenuto conto del contenuto dell'articolo 8 bis, paragrafo 1, il presente articolo si applica in particolare quando l'autorità ricevente o l'autorità richiedente non è registrata nell'IMI.

Articolo 11

[...]

spostato all'articolo 6 bis]

[*Articolo 12*

[...]

spostato all'articolo 6 ter]

Articolo 13

[...]

[cfr. articolo 20 bis]

[*Articolo 14*

[...]

spostato all'articolo 6 quater]

Capo V

Rapporti con altri strumenti

Articolo 16

Rapporti con altre disposizioni del diritto dell'Unione

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione del diritto dell'Unione che contiene disposizioni sulla legalizzazione, su formalità analoghe o altre formalità, bensì completa tale diritto^{1. 2 3}
2. Il presente regolamento non pregiudica inoltre l'applicazione del diritto dell'Unione in materia di firme elettroniche e identificazione elettronica.
3. Il presente regolamento non pregiudica il ricorso ad altri sistemi di cooperazione amministrativa istituiti dal diritto dell'Unione che prevedano lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in determinati settori.

¹ Occorre precisare in un considerando che il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di altri strumenti dell'Unione che contengono disposizioni sulla legalizzazione, su formalità analoghe o altre formalità quali, ad esempio, il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. (Cfr. articolo 52 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio)

² Altri strumenti dell'Unione contengono un testo simile, ad esempio il regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione), considerando 25.

³ Si dovrebbe aggiungere un considerando per precisare che, se le disposizioni del presente regolamento confliggono con una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplina aspetti specifici della semplificazione dei requisiti per la presentazione di documenti pubblici semplificando ulteriormente tali requisiti, dovrebbe prevalere la disposizione dell'altro atto dell'Unione. Questo vale, ad esempio, per le direttive relative alle qualifiche professionali ed ai servizi — direttiva 2005/36/CE e direttiva 2006/123/CE, che prevedono che non si dovrebbe imporre la presentazione di documenti originali, di copie autenticate o di traduzioni certificate, tranne qualora ciò sia obiettivamente giustificato da motivi imperativi d'interesse generale.

Articolo 17

Modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 è aggiunto il seguente punto 6:

6. Regolamento (UE) n. ...* *Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando[...] i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012: [...] articolo 8 bis, articolo 10 e articolo 20, paragrafi 1 e 1 bis."*

* G U L [...] del [...], pag. [...]."

Articolo 18^{1 2}

Rapporti con [...] le convenzioni internazionali

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del regolamento stesso e che riguardano materie disciplinate dallo stesso.

¹ Si dovrebbe precisare in un considerando che, dato che i moduli standard multilingue ai sensi del presente regolamento non hanno alcun valore legale, non vi è sovrapposizione o interferenza con le convenzioni nn. 16, 33 e 34 della CIEC. Cfr. anche nota in calce 1 relativa all'articolo 6 ter.

² La presidenza propone di rilasciare, al momento dell'adozione del presente regolamento, una dichiarazione politica congiunta sulla competenza esterna nel contesto dell'articolo 18 del regolamento. La Commissione sta esaminando la questione della dichiarazione e fornirà ulteriori precisazioni nella riunione del Coreper del 4 marzo 2015.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il presente regolamento, **per le materie rientranti nel suo campo di applicazione e nella misura in esso prevista, prevale sulle altre disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri nelle relazioni fra gli Stati membri che ne sono parte [...]**¹.

2bis. Il presente articolo non pregiudica l'articolo 1, paragrafo 1 bis.

3. [soppresso]²

4. [soppresso]

¹ Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire che, per le materie che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento (ad es. valore probatorio dei documenti pubblici, moduli standard multilingue con valore legale, esenzione dalla legalizzazione dei documenti pubblici in settori diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 1, ecc.), gli Stati membri possono mantenere o concludere accordi tra loro.

² Si dovrebbe aggiungere un considerando per indicare che il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di mantenere o concludere accordi o intese tra due o più di essi per semplificare ulteriormente la circolazione dei documenti pubblici.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Articolo 19

Limitazione delle finalità [...]

1. Lo scambio e la trasmissione di informazioni e documenti effettuati dagli Stati membri in virtù del presente regolamento si prefigge specificamente [...] la **verifica** dell'autenticità dei documenti pubblici da parte delle autorità competenti tramite [...] **l'IMI**;¹.
2. **Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri per quanto riguarda l'accesso del pubblico ai documenti pubblici.**

¹ Si ricorda che il considerando 23 della proposta fa già riferimento alla direttiva sulla protezione dei dati come segue: "La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri nel quadro del presente regolamento e sotto la vigilanza delle autorità competenti designate dagli Stati membri. Le autorità degli Stati membri dovrebbero effettuare gli scambi o le trasmissioni di informazioni e documenti in conformità con la direttiva 95/46/CE, con il fine specifico di verificare l'autenticità dei documenti pubblici tramite il sistema di informazione del mercato interno ed esclusivamente nell'ambito delle loro competenze in ogni singolo caso." Si applicano anche le norme sulla protezione dei dati di cui al regolamento (UE) n. 1024/2012 ("regolamento IMI").

Articolo 20

Informazioni sulle autorità centrali ed estremi per contattarle

1. Entro ...¹ gli Stati membri comunicano [...] **tramite l'IMI**:
 - a) i nomi e gli estremi di una o più autorità centrali designate [...] **e, ove del caso, le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2;**
 - b) **i modelli dei documenti pubblici più comunemente usati a norma delle rispettive legislazioni nazionali o, quando non esiste un unico modello di documento pubblico, le informazioni relative alle caratteristiche specifiche di tale documento; e**
 - c) **versioni rese anonime dei documenti falsificati che sono stati individuati.**
- 1bis.** Gli Stati membri comunicano [...] qualsiasi successiva modifica di tali dati **tramite l'IMI.**
2. La Commissione rende pubbliche [...] tramite ogni mezzo appropriato [...]:
 - a) **le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a);**
 - b) **le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b) accessibili al pubblico in virtù della legislazione dello Stato membro le cui autorità hanno rilasciato il documento pubblico.**

¹ GU: inserire la data corrispondente a sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 20 bis¹

[...] Scambio delle migliori prassi

1. **È istituito un comitato ad hoc composto di rappresentanti della Commissione e degli Stati membri e presieduto dalla Commissione².**
2. **Il comitato ad hoc adotta ogni misura necessaria per agevolare l'applicazione del presente regolamento. In particolare esso:**
 - a) **scambia le migliori prassi sull'applicazione del presente regolamento tra gli Stati membri;**
 - b) **comunica e aggiorna regolarmente le migliori prassi sulla prevenzione della frode in documenti pubblici, copie autenticate e traduzioni certificate;**
 - c) **comunica e aggiorna regolarmente le migliori prassi in materia di uso di versioni elettroniche di documenti pubblici;**
 - d) **[...] scambia migliori prassi sull'uso dei [...] moduli standard multilingue [...];**
 - e) **scambia migliori prassi sui documenti falsificati individuati.**

¹ L'articolo 10 bis del doc. 10351/14 è stato fuso con l'articolo 20 bis.

² I rappresentanti degli Stati membri sono nominati da questi ultimi.

Articolo 20 [x]

Informazioni relative alle lingue accettate, ai documenti pubblici nazionali e alle copie autenticate

1. **Gli Stati membri, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, comunicano alla Commissione entro [X] mesi :**
 - a) **le lingue che possono accettare per i documenti pubblici da presentare alle loro autorità a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.^{1 2 3}**
 - b) **un elenco indicativo di documenti pubblici nazionali che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento; e**
 - c) **un elenco indicativo dei tipi di autorità abilitate dal diritto nazionale a produrre copie autenticate, nonché una breve descrizione della normativa nazionale applicabile per il rilascio di copie autenticate e delle caratteristiche specifiche di tali copie autenticate.**
2. **Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni modifica successiva delle informazioni di cui al paragrafo 1.**
3. **La Commissione rende pubbliche le informazioni di cui al presente articolo attraverso il portale della giustizia elettronica.**

¹ L'articolo è stato formulato sulla base dell'articolo 67 del regolamento Bruxelles II bis.

² Si dovrebbe precisare in un considerando che ciò non pregiudicherebbe il diritto delle autorità degli Stati membri di accettare un'altra lingua o altre lingue su presentazione di un documento.

³ L'articolo 20x, paragrafo 1, lettera a), non fa parte dell'orientamento generale parziale che il Consiglio "Giustizia e affari interni" è invitato ad approvare nella sessione del 12 e 13 marzo 2015 e sarà oggetto di un ulteriore esame a livello tecnico alla luce delle discussioni in corso sull'articolo 6, paragrafo 1.

[Articolo 20 ter

Modifica di [...] moduli standard multilingue [...]

(...)]¹

Articolo 21

Riesame

1. Entro [**cinque**]², e in seguito almeno ogni [**tre**] anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento, comprendente una valutazione delle esperienze pratiche [...] **pertinenti per la** cooperazione tra autorità centrali. Tale relazione contiene inoltre una valutazione [...] **dell'opportunità** di:
 - a) estendere il campo di applicazione del presente regolamento ai documenti pubblici relativi a **materie** [...] diverse da **quelle di cui** [...] all'articolo 2 [...];
[...]
 - b) in caso di estensione del campo di applicazione di cui alla lettera a), istituire [...] moduli standard multilingue relativi a [...] documenti pubblici **riguardanti altre materie**;
 - c) **utilizzare sistemi elettronici per la trasmissione diretta di documenti pubblici e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri al fine di escludere qualsiasi possibilità di frode nelle materie disciplinate dal presente regolamento.**

¹ L'articolo 20 ter non fa parte dell'orientamento generale parziale che il Consiglio "Giustizia e affari interni" è invitato ad approvare nella sessione del 12 e 13 marzo 2015 e sarà oggetto di un ulteriore esame a livello tecnico.

² GU: inserire la data corrispondente a **cinque** anni dopo la data di applicazione del presente regolamento. Tale termine sarà discusso in una fase ulteriore dal Gruppo per le questioni di diritto civile alla luce del campo di applicazione definitivo della proposta.

2. La relazione è corredata, se opportuno, di proposte di adattamento, in particolare per quanto riguarda l'estensione del campo di applicazione del presente regolamento ai documenti pubblici relativi a nuove **materie** [...] di cui al paragrafo 1, lettera a), o l'istituzione di nuovi [...] moduli standard multilingue [...], di cui **al** paragrafo 1, lettera b) e **l'utilizzazione di sistemi elettronici per la trasmissione diretta di documenti pubblici e lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri come indicato al paragrafo 1, lettera c).**

[*Articolo 22*
Entrata in vigore]

(...)¹

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente

¹ L'articolo 22 non fa parte dell'orientamento generale parziale che il Consiglio "Giustizia e affari interni" è invitato ad approvare nella sessione del 12 e 13 marzo 2015 e sarà oggetto di un ulteriore esame a livello tecnico.